

## Avvertenze Cartella di Pagamento

Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/99)

A chi presentare il ricorso

L'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo per motivi di merito va proposta contro l'INPS (Ente impositore) e la "Società di cartolarizzazione dei crediti INPS – S.C.C.I. s.p.a." (cessionaria dei crediti contributivi), litisconsorte necessaria ex art. 13, comma 8 della legge 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni.

La sede legale della predetta S.C.C.I. s.p.a. è in Roma Largo Chigi n. 5, 00100 ROMA.

Il giudizio di opposizione è regolato dagli artt. 442 e seguenti del c.p.c.

Sospensione del pagamento

Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice del Lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all'Agente della riscossione che ha emesso la cartella (art. 24 commi 6 e 7, D.Lgs. 46/99).

Sospensioni, rimborsi e sgravi

Le richieste inerenti l'adozione di provvedimenti amministrativi di sospensione, di rimborso e di sgravio devono essere presentate alla Sede che ha emesso il ruolo.

L'istanza, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:

- generalità;
- codice fiscale;
- rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un Ente;
- residenza o sede legale o domicilio eventualmente prescelto;
- motivazioni della richiesta.

Richiesta di pagamento rateale

Prima dell'inizio della procedura esecutiva il contribuente può presentare domanda di rateazione delle somme iscritte a ruolo (art. 26 comma 1, D. Lgs. 46/99).

La richiesta di rateazione deve essere presentata, utilizzando l'apposita modulistica, alla sede INPS che ha emesso il ruolo.

Alla richiesta deve essere allegata la fotocopia della cartella.

Modalità di calcolo degli ulteriori oneri accessori

1) Regime sanzionatorio Legge n° 662/96

Le ulteriori somme aggiuntive per ritardato pagamento, da versare in sostituzione degli interessi di mora, vanno calcolate come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il tasso vigente e per l'importo di ciascun contributo da versare e dividere per 36500;
- verificare che l'importo così ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva", esposto nella sezione Dettaglio degli addebiti, per ogni contributo interessato e procedere al versamento.

2) Regime sanzionatorio Legge n° 388/2000, art. 116 comma 8, lett. a)

Se è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il T.U.R maggiorato del 5,5 e per l'importo del contributo e dividere per 36500;

- verificare che l'importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" esposto nella sezione Dettaglio degli addebiti ed effettuare il versamento.

Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l'importo indicato come ' ulteriore somma aggiuntiva ' si dovrà procedere ad un successivo conteggio, in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per 'interessi di mora') e procedere al versamento.

Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva", in quanto il tetto massimo previsto è già stato raggiunto, occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 4). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

### 3) Regime sanzionatorio Legge n° 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)

Se è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per 30 % in ragione d'anno, per l'importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l'importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" esposto nella sezione Dettaglio degli addebiti e provvedere al pagamento.

Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l'importo indicato come ' ulteriore somma aggiuntiva ', si dovrà procedere ad un successivo conteggio in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per 'interessi di mora').

Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 4). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

### 4) Calcolo degli interessi di mora Legge n° 388/2000, art. 116, comma 9

Gli interessi di mora per il ritardato pagamento per ogni contributo per il quale si sia già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra il giorno in cui è stato raggiunto il ' tetto massimo ' e il giorno di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il tasso stabilito per gli interessi di mora in ragione d'anno, per l'importo del solo contributo e dividere per 36500;
- sommare l'importo così calcolato agli importi richiesti in cartella ed effettuare il versamento.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento all'apposito provvedimento della Banca d'Italia con il quale viene determinato il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.).

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà invece far riferimento all'apposito decreto ministeriale.

Compensi in favore dell'Agente della Riscossione.

Normativa di riferimento:

1. Art. 17, comma 3, del D.Lgs n° 112/99 come riformulato dall'art. 2, comma 3, del D.L. 3 ottobre 2006, n° 262 convertito con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n° 286;

2. Decreto Ministeriale 17 novembre 2006 ( G.U. 30/12/2006,n° 302);
3. Decreto Ministeriale 4 agosto 2000
4. Decreto 22 dicembre 2000 Assessorato Bilancio e Finanze Regione Sicilia

La nuova normativa sui compensi in favore degli Agenti della riscossione ha previsto il pagamento di un aggio a carico del contribuente, nella percentuale del 4,65 % sulla cartella pagata entro il sessantesimo giorno dalla notifica della stessa. Inoltre, in caso di ritardato pagamento, ha previsto, a carico del contribuente, il pagamento della stessa percentuale del 4,65% alla quale va aggiunta la percentuale a carico degli Enti impositori.

Sulla base della normativa vigente la percentuale dei compensi a carico Inps si diversifica in relazione alle varie tipologie di ruoli emessi.

Per completezza di informazione si segnala che nel Dettaglio degli addebiti, all'interno del riquadro creato per ogni singola partita, accanto all'importo dovuto per contributi e/o sanzioni, viene già calcolato il compenso che deve essere pagato all'Agente della riscossione in caso di pagamento nei termini .

Nel riquadro sottostante viene invece riportata la stessa partita con lo stesso importo per contributi e/o sanzioni ma con a fianco il calcolo dell'aggio che deve essere pagato all'Agente in caso di pagamento tardivo degli oneri contributivi.

Per le percentuali di aggio a carico dell'Istituto Previdenziale si fa riferimento al D.M. 4 Agosto 2000.

Per le partite iscritte in cartella ma relative a ruoli precedenti alla data di applicazione delle norme di riferimento l'ammontare dei compensi in favore dell'Agente della riscossione è stato quantificato in base alla normativa previgente.

A seconda che la cartella si riferisca ad un ruolo rateizzato oppure ad un ruolo coattivo i compensi a favore dell'Agente della Riscossione saranno diversi e calcolati come di seguito:

#### 1) Ruoli rateizzati (art. 32, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 112/1999 :

- in caso di pagamento tempestivo, l'aggio a carico del debitore è nella misura del 4,65%, mentre la percentuale residua è a carico dell'Inps;
- in caso di pagamento tardivo delle rate, l'aggio è interamente a carico del debitore nella misura del 7,15%.

#### 2) Ruoli coattivi

- in caso di pagamento tempestivo l'aggio a carico del debitore è nella misura del 4,65%, mentre la percentuale residua è a carico dell'Inps;

in caso di pagamento tardivo, all'aggio nella percentuale del 4,65% è stata aggiunta la percentuale di aggio a carico dell'Inps, che varia da provincia a provincia ed è stata stabilita con D.M 4 agosto 2000 e con Decreto della Regione Sicilia del 22 dicembre 2000, (mediamente pari all'8%).

ALLEGATO

Oggi  lo sottoscritto ..... **ho notificato** questa cartella di pagamento

in .....

**notifica**

**personalmente** al destinatario  
 **consegnandola**, in assenza del destinatario, in busta sigillata,  
 al... signor .....  
 che si è qualificat ....  
 .....  
 Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

**depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e  
 l'incapacità .....  
 il rifiuto.....  
 l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.  
 Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

**depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Dai registri anagrafici del Comune risulta  
 .....  
 .....  
 .....  
 p. Il Sindaco  
**ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE**  
 dal ..... al .....  
 data ..... p. Il Sindaco

\_\_\_\_\_  
 Firma della persona che ha ricevuto la cartella

\_\_\_\_\_  
 Firma del notificatore

Num. richiesta .....

**CARTELLA DI PAGAMENTO**

numero ..... ..

**DENOMINAZIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Agente della riscossione per la Provincia di .....



INDIRIZZO AGENTE DELLA RISCOSSIONE ,CAP, COMUNE numeri di telefono .....

**COGNOME NOME DEL DESTINATARIO**

Gli sportelli dell'Agente della riscossione sono aperti al pubblico dal ..... al ..... dalle ore ..... alle ore .....

Indirizzo del destinatario

**ATTENZIONE- L'Agente della riscossione può dare informazioni solo sulla situazione dei pagamenti. Chi vuole spiegazioni sugli addebiti non deve rivolgersi all'Agente della riscossione, ma direttamente all'ente creditore.**

**CAP Comune Sigla Provincia**

Gentile Sig./Sig.ra,

Codice fiscale .....

Le comunichiamo le somme che Lei deve agli Enti sottoindicati:

importi a ruolo	compensi di riscossione	causale	ente creditore
.....	.....	.....	.....
diritti di notifica della presente cartella			.....

**Totale Euro ..... da pagare entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento"**

Troverà le motivazioni dei pagamenti richiesti e le istruzioni per pagare e per presentare un eventuale ricorso nelle pagine seguenti.

**Se dovesse pagare dopo le scadenze previste, dovrà pagare anche:**

- gli interessi di mora;
  - gli ulteriori compensi di riscossione delle somme iscritte al ruolo, indicati nel dettaglio degli addebiti".
- Potrà pagare:
- presso di noi *oppure*
  - alla posta. In tal caso dovrà usare l'apposito bollettino di conto corrente postale F35, compilato seguendo attentamente le istruzioni.

**La avvertiamo che, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento", procederemo ad esecuzione forzata, nonchè al fermo amministrativo di beni mobili registrati (ad es., automobili), all'ipoteca sugli immobili di Sua proprietà e ad acquisire presso i Suoi debitori notizie sui Suoi crediti nei loro confronti.**

DENOMINAZIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE

pagina ..... di ..... di cui ..... pagine di bollettini

**DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI**

<b>I .</b>	<b>DENOMINAZIONE DELL'ENTE CREDITORE INDIRIZZO E NUMERI DI TELEFONO</b>
------------	---

■ INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DELLA ISCRIZIONE A RUOLO

<b>PAGAMENTO ENTRO LE SCADENZE INDICATE NELLE "ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO"</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI A RUOLO	COMPENSI DI RISCOSSIONE	
1 .	.....	.....	
2 .	.....	.....	
3 .	.....	.....	
4 .	.....	.....	
...	.....	.....	
	Totale	.....	.....
<b>TOTALE DA PAGARE EURO .....</b>			

  

<b>PAGAMENTI IN RITARDO</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI A RUOLO	COMPENSI DI RISCOSSIONE	
1 .	.....	.....	
2 .	.....	.....	
3 .	.....	.....	
4 .	.....	.....	
...	.....	.....	
	Totale	.....	.....
<b>TOTALE DA PAGARE DOPO LE SCADENZE PREVISTE EURO .....</b>			
<b>CUI VANNO AGGIUNTI GLI INTERESSI DI MORA PER OGNI GIORNO DI RITARDO</b>			

cartella numero ..... pagina ..... di ..... di cui ..... pagine di bollettini

## ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

## QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di Euro ..... dovrà essere così pagato:

RATA I .....+ ..... \* = ..... **entro 60 giorni** dalla data di notifica della cartella  
 RATA .... ..... **entro l'ultimo giorno del ..... mese** successivo  
 a quello di scadenza della prima rata

(\*) diritti di notifica

In caso di **pagamento in ritardo** gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA I ..... + ..... \* = ..... **cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo**  
 RATA .... ..... **cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo**

(\*) diritti di notifica

**N. B.** Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

## DOVE E COME PAGARE

E' possibile pagare le somme dovute:

- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione
  - alla posta
  - in banca
- } utilizzando i moduli allegati e pagando il costo dell'operazione

In caso di contestazione di alcune somme riportate nel "Dettaglio degli addebiti", il pagamento può essere eseguito:

- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione
- alla posta, con l'apposito bollettino di conto corrente postale **F35** per i pagamenti parziali, sul quale è necessario indicare :
  - il numero di conto corrente postale ..... intestato all'Agente della riscossione .....
  - il numero della cartella
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli addebiti", che si intendono pagare
  - gli eventuali diritti di notifica della presente cartella
  - il proprio codice fiscale

Per le somme non versate, in mancanza di un provvedimento di sospensione (vedi le relative avvertenze), si resta obbligati al pagamento.

Fuori del territorio nazionale, si può pagare con bonifico sul conto corrente bancario .... ..  
 intestato all'Agente della riscossione presso ..... .. indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

**DATI A USO DEGLI UFFICI****DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**

CODICE FISCALE: ..... RIONE O ZONA:  
 NUMERO CARTELLA: ..... GRUPPO: .....

PRG	NUMERO DI RUOLO	COD. TRIB.	ANNO RIF.	RATE	IMPORTI A RUOLO	COMPENSI DI RISCOSSIONE	ESTREMI DELL'ATTO
1							
2							
3							

..... diritti di notifica della presente cartella

**IMPORTO TOTALE DELLA CARTELLA EURO .....**

1° PAGAMENTO

2° PAGAMENTO

E. ....

E. ....

**COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER COMUNICAZIONI AL DEBITORE**

cartella numero ..... pagina di ..... di cui ..... pagine di bollettini

07A01608

PROVINCIA	CREDITI CEDUTI				CREDITI NON CEDUTI			CREDITI CEDUTI E NON CEDUTI	CREDITI CEDUTI E NON CEDUTI	AGGIO DI VETUSTA' da aggiungere alle varie colonne
	1) AGGIO RISCOSSIONE SPONTANEA RUOLO RATEIZZATO EX ART.32 nei termini				1) AGGIO RISCOSSIONE SPONTANEA RUOLO RATEIZZATO EX ART.32 nei termini			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO RATEIZZATO EX ART.32 pagamenti tardivi	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA pagamenti oltre 60 giorni dalla notifica della cartella	
	A CARICO CONTRIBUENTE	A CARICO S.C.C.I.	A CARICO INPS	TOTALE	A CARICO CONTRIBUENTE	A CARICO INPS	TOTALE	A CARICO CONTRIBUENTE	A CARICO CONTRIBUENTE	
AGRIGENTO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,01%	0,83%
ALESSANDRIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,88%	0,83%
ANCONA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,82%	0,83%
AOSTA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,60%	0,83%
AREZZO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,66%	0,83%
ASCOLI PICENO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,03%	0,83%
ASTI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,79%	0,83%
AVELLINO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,77%	0,83%
BARI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,61%	0,83%
BELLUNO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,62%	0,83%
BENEVENTO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,80%	0,83%
BERGAMO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,63%	0,83%
BIELLA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,62%	0,83%
BOLOGNA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,50%	0,83%
BOLZANO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,40%	0,83%
BRESCIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,59%	0,83%

BRINDISI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,11%	0,83%
CAGLIARI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,34%	0,83%
CALTANISSETTA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,09%	0,83%
CAMPOBASSO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,39%	0,83%
CASERTA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,50%	0,83%
CATANIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,31%	0,83%
CATANZARO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,09%	0,83%
CHIETI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,31%	0,83%
COMO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,66%	0,83%
COSENZA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,00%	0,83%
CREMONA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,58%	0,83%
CROTONE	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,38%	0,83%
CUNEO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,59%	0,83%
ENNA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,08%	0,83%
FERRARA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,01%	0,83%
FIRENZE	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,71%	0,83%
FOGGIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,89%	0,83%
FORLI' CESENA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,15%	0,83%
FROSINONE	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,60%	0,83%
GENOVA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,91%	0,83%

GORIZIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,97%	0,83%
GROSSETO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,09%	0,83%
IMPERIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,94%	0,83%
ISERNIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,88%	0,83%
LA SPEZIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,37%	0,83%
L'AQUILA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,10%	0,83%
LATINA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,71%	0,83%
LECCE	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,85%	0,83%
LECCO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,55%	0,83%
LIVORNO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,09%	0,83%
LODI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,68%	0,83%
LUCCA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,92%	0,83%
MACERATA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,94%	0,83%
MANTOVA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,54%	0,83%
MASSA CARRARA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,32%	0,83%
MATERA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,66%	0,83%
MESSINA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,01%	0,83%
MILANO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,58%	0,83%
MODENA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,48%	0,83%
NAPOLI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,29%	0,83%

NOVARA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,11%	0,83%
NUORO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,35%	0,83%
ORISTANO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,37%	0,83%
PADOVA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,66%	0,83%
PALERMO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,28%	0,83%
PARMA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,59%	0,83%
PAVIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,71%	0,83%
PERUGIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,01%	0,83%
PESARO URBINO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,88%	0,83%
PESCARA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,58%	0,83%
PIACENZA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,62%	0,83%
PISA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,98%	0,83%
PISTOIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,93%	0,83%
PORDENONE	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,78%	0,83%
POTENZA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,45%	0,83%
PRATO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,73%	0,83%
RAGUSA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,89%	0,83%
RAVENNA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,63%	0,83%
REGGIO CALABRIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,97%	0,83%
REGGIO EMILIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,57%	0,83%

RIETI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,33%	0,83%
RIMINI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,73%	0,83%
ROMA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,78%	0,83%
ROVIGO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,96%	0,83%
SALERNO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,83%	0,83%
SASSARI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,36%	0,83%
SAVONA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,93%	0,83%
SIENA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,70%	0,83%
SIRACUSA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,31%	0,83%
SONDRIO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,65%	0,83%
TARANTO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,74%	0,83%
TERAMO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,57%	0,83%
TERNI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,26%	0,83%
TORINO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,71%	0,83%
TRAPANI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	9,01%	0,83%
TRENTO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,51%	0,83%
TREVISO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,62%	0,83%
TRIESTE	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,65%	0,83%
UDINE	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,65%	0,83%
VARESE	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,64%	0,83%

VENEZIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,89%	0,83%
VERBANO CUSIO OSSOLA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,86%	0,83%
VERCELLI	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,20%	0,83%
VERONA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,61%	0,83%
VIBO VALENTIA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,93%	0,83%
VICENZA	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	7,52%	0,83%
VITERBO	4,65%	2,00%	0,50%	7,15%	4,65%	2,50%	7,15%	7,15%	8,37%	0,83%



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale entrate contributive  
Area riscossione crediti tramite concessionari

AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI  
AI DIRETTORI DI AGENZIA

**Oggetto: Modifica alla normativa sugli aggi** - Attuazione dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n° 112, come modificato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n° 262.  
Decreto 17 novembre 2006 pubblicato sulla G.U. 30/12/2006 n° 302.

**Modifica alla cartella di pagamento** - Provvedimento Agenzia Entrate del 13 febbraio 2007

### **Modifica alla normativa sugli Aggi**

Il comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo n° 112 del 1999, come riformulato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n° 262, convertito con modificazioni nella legge 286 del 24/11/06, in relazione ai diritti dei concessionari (ora Agenti di riscossione), ha stabilito che:

- in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, l'aggio di remunerazione del servizio di riscossione è a carico del debitore in misura non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo; in questa ipotesi la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore.
- in caso contrario, cioè dopo il sessantesimo giorno, l'aggio è integralmente a carico del debitore.

La finalità di tale disposizione è da individuare nell'opportunità di operare un ampio trasferimento sui debitori degli oneri dell'attività di riscossione coattiva, evitando così che la generalità dei cittadini debba sostenere impropriamente i costi derivanti dagli inadempimenti che originano le iscrizioni a ruolo.

E' stato necessario, quindi, determinare la percentuale dell'aggio che è stata individuata nella misura del 4,65% dal decreto del 17 novembre 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 30/12/2006.

Dalla lettura coordinata della nuova normativa si evince che:

- l'aggio relativo al ruolo spontaneo deve essere meno oneroso di quello ordinario;
- la tipologia dei crediti rientranti nella riscossione spontanea non è variata e quindi il Decreto Ministeriale del 2000 non risulta toccato dal Decreto del 30 Dicembre;
- la nuova normativa penalizza, in tutti i casi, il debitore che ha ricevuto la cartella di pagamento e lo penalizza maggiormente se i pagamenti avvengono oltre i termini previsti.

Precedentemente la situazione inerente gli aggi era la seguente:

- a) Ruoli rateizzati all'origine (art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. n° 112/99, oggetto di cessione e non :  
sia in caso di pagamento tempestivo, sia in caso di versamento tardivo, aggio del 2,50% interamente a carico Inps (oppure 2% a carico S.C.C.I. e 0,50% a carico Inps per crediti ceduti); solo in caso di riscossioni tardive aggio del 4,65% a carico del debitore;
- b) Ruoli oggetto di cessione non rateizzati:  
pagamenti effettuati entro i 60 gg. dalla notifica della cartella: aggio del 2,50% (di cui 2% a carico S.C.C.I. e 0,50% a carico Inps);  
riscossioni successive oltre i 60 gg: aggio "ordinario" (mediamente pari all'8%) gravante sul debitore per la parte fino al 4,65% e per la parte restante su S.C.C.I. per il 2% e su Inps per lo 0,50%;
- c) Ruoli per crediti non ceduti:  
aggio mediamente pari all'8%: in caso di pagamento entro i 60 gg dalla notifica della cartella, interamente a carico dell'Inps mentre, in caso di pagamento tardivo, a carico del debitore fino al 4,65% e dell'inps per la restante parte.

Per effetto dell'art. 2, comma 3, del decreto legge n. 262 del 2006 e del DM 17 novembre 2006, la situazione degli aggi attinenti i crediti previdenziali Inps sarà la seguente:

- a) Ruoli rateizzati all'origine (art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 112/1999), oggetto di cessione e non: aggio complessivo del 7,15%:
  - in caso di pagamento tempestivo, a carico del debitore nella misura del 4,65% e dell'INPS nella misura del 2,5%;
  - in caso di pagamento tardivo, interamente a carico del debitore.
- b) Ruoli per crediti ceduti non rateizzati: pagamenti effettuati entro i 60 gg. dalla notifica della cartella:
  - aggio complessivo del 7,15%, di cui 2,50% a carico dell'INPS e 4,65% a carico del debitore;
  - riscossioni successive ai 60 gg.: aggio "ordinario" (mediamente pari all'8%), interamente a carico del debitore.

- c) Ruoli per crediti non ceduti: aggio mediamente dell'8%:
- pagamenti effettuati entro i 60 gg. dalla notifica della cartella: aggio a carico del debitore del 4,65% e dell'INPS per la parte restante;
  - in caso di pagamento tardivo, interamente a carico del debitore.

Si precisa che per i crediti iscritti a ruolo oggetto di cessione e cartolarizzazione la percentuale di aggio a carico della S.C.C.I. è sempre pari al 2%.

Si fa presente che l'applicazione della norma di cui sopra avverrà a partire dai ruoli con data consegna 25 marzo 2007.

### **Modifica alla cartella di pagamento**

A seguito dell'applicazione della nuova normativa sugli aggi è stata modificata anche la cartella di pagamento.

Le modifiche sono state oggetto di apposito decreto dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/2/2007.

Tale decreto, nell'evidenziare che le modifiche hanno l'intento di favorire la piena consapevolezza delle somme dovute e di agevolare il contribuente nelle operazioni di pagamento, ha sottolineato che si è ritenuto opportuno riportare in cartella l'importo esatto relativo agli aggi evitando che il debitore debba determinarlo autonomamente.

In tal modo la cartella risponderà più efficacemente alla sua funzione di strumento di comunicazione tra la P.A. e il debitore.

Le modifiche sostanziali della cartella sono:

- 1) nella prima pagina è stato cancellato il riferimento al 4,65% in caso di pagamento tardivo;
- 2) nelle pagine successive il dettaglio degli addebiti è stato "raddoppiato" per ciascuna partita. Infatti, sono state create due griglie: **nella prima** viene descritta la partita, distinta per articolo, con accanto gli importi iscritti a ruolo e i compensi che bisogna pagare all'Agente di riscossione, se il pagamento avviene entro il 60° giorno dalla notifica della cartella; **nella seconda griglia** vengono indicati gli stessi importi come riportati nella prima griglia e l'indicazione dei compensi di riscossione in caso di pagamento effettuato dopo il 60° giorno.

Viene indicato anche il totale da pagare (carico contributivo più compensi) e l'avvertenza che, in caso di ritardo vanno aggiunti, ai compensi, gli interessi di mora (per gli Enti previdenziali è da intendersi le "ulteriori somme aggiuntive").

Se il ruolo è rateizzato all'origine, vengono indicati gli importi delle singole rate comprensivi anche della quota parte dei compensi dovuti in base alla nuova normativa.

## **Nuova tabella Aggi**

Con circolare n° 21 del 21 gennaio 2001 (erroneamente indicata nell'Archivio Circolari come n° 21/2002) erano state illustrate le norme sugli aggi di riscossione; a tale circolare era stata allegata una tabella con la quale venivano indicate le varie percentuali di aggio.

Tale tabella risulta ormai superata dalla nuova normativa e sostituita dalla nuova allegata al messaggio.

## **Avvertenze**

Si aggiunge che, nella pagina "Ricorsi avverso i ruoli Inps" le avvertenze sono state integrate con le spiegazioni relative ai compensi in favore degli Agenti della riscossione.

Il Direttore centrale Entrate Contributive  
Luigi Ziccheddu

Si allega

- 1) Nuova tabella aggi
- 2) Decreto ministeriale 13 febbraio 2007
- 3) Avvertenze nella pagina "Ricorsi"